

# PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

## STATUTO

(approvato con deliberazione commissariale in sostituzione del Consiglio Provinciale n. 6 del 25 settembre 2013)

### TITOLO I PRINCIPI PROGRAMMATICI

#### Art.1

(Costituzione della Provincia Regionale)

1. A norma della L.R. 12 Agosto 1989, n.17 la Provincia Regionale di Caltanissetta è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei Comuni di : Caltanissetta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Vill.sa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Villalba.

#### Art.2

(Territorio, Sede, Gonfalone e Stemma)

1. La Provincia Regionale ha per capoluogo la città di Caltanissetta e comprende i territori dei Comuni consociati.
2. La sede legale dell'Ente è ubicata in Viale Regina Margherita, 28, Caltanissetta, ove ha sede anche il governo della Provincia ed il Consiglio Provinciale.
3. La Provincia Regionale ha un proprio gonfalone e uno stemma, e si dichiara zona denuclearizzata.
4. Lo stemma della Provincia è costituito da uno scudo su fondo amaranto, che porta al centro un'aquila dorata, sormontata da una corona aurea avente all'interno due rami, uno di quercia e uno d'alloro. L'aquila è adagiata su due cornucopie d'oro, ripiene di frutti e spighe di frumento e porta al collo una corona d'oro e sul petto lo stemma della città di Caltanissetta, costituito da una torre d'avorio in campo vermiglio.
5. Il gonfalone è costituito da un drappo di velluto colore amaranto, su cui è riprodotto lo stemma della Provincia.
6. Il distintivo del Presidente è una fascia di color azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

#### Art. 3

(Principi informativi)

1. La Provincia Regionale, Ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione dei Comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico.
2. La Provincia Regionale è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Provincia Regionale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza ed efficacia dei servizi. A tale scopo adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge in materia, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
4. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità regionale e nazionale.

Art. 4  
(Finalità)

1. La Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, un obiettivo prioritario. A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della propria azione; si adopera per mantenere il proprio territorio libero da inquinanti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
3. La Provincia favorisce la collaborazione con i Comuni, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.
4. Nell'ambito delle proprie competenze la Provincia si adopera per concorrere a:
  - a) promuovere e sostenere ogni iniziativa democratica indirizzata alla lotta contro la mafia ed ogni altra forma di criminalità organizzata;
  - b) promuovere e sostenere iniziative che consentano di solidarizzare con le popolazioni extra comunitarie, i diversi e gli emarginati, creando condizioni che consentano la loro integrazione nel tessuto sociale;
  - c) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, democrazia, pace e non violenza;
  - d) promuovere il diritto al lavoro dei giovani, valorizzarne l'associazionismo e concorrere a promuoverne la crescita culturale e professionale;
  - e) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti, e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
  - f) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna, riconoscendo la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità. La Provincia si impegna a promuovere iniziative volte al superamento delle discriminazioni sessuali dirette e indirette, garantendo oggettive condizioni di pari opportunità tra amministrati ed amministrati, anche attraverso azioni positive;
  - g) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e, in particolare, della cooperazione;
  - h) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale o personale, anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
  - i) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e alla attività fisico-motoria e sportiva, fino ai livelli più alti;
  - j) promuovere e valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli, assumendo la famiglia a risorsa e valore; ciò al fine di predisporre piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio;
  - k) tutelare le espressioni associative;
  - l) promuovere e sostenere iniziative volte al mantenimento ed al potenziamento dell'integrazione sociale, culturale ed economica della popolazione della Provincia residente all'estero;
  - m) favorire, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricolo ed industriale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l'artigianato, il commercio e le attività di promozione del turismo.
5. La Provincia intende dare un contributo diretto al consolidamento dell'Unione Europea, nella consapevolezza che le autonomie locali sono nuclei fondamentali per la costruzione dell'Europa. La Provincia, inoltre, contribuisce, nell'ambito delle proprie competenze, a respingere ogni tentativo di disgregazione dell'unità regionale ed a favorire il processo di integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggi, nonché un proficuo rapporto con i popoli del Mediterraneo.

Art. 5  
(Programmazione)

1. La Provincia Regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo sociale del territorio operando, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi.
2. La Provincia Regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del Piano Urbanistico Regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni e formulando proposte, in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
3. La Provincia Regionale celebra annualmente almeno una sessione consiliare per verificare la compatibilità dei piani triennali dei comuni con un programma equilibrato di sviluppo economico, ed anche a fini di coordinamento.
4. Formula proposte ai competenti organi di governo, in ordine alle accertate incompatibilità.

Art. 6  
(Obiettivi)

1. La Provincia Regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, e di quelle delegate dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili, secondo le procedure di cui al titolo III L.R. 9/86 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 7  
(Principi generali sulla gestione dei servizi)

1. La Provincia Regionale, in armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei servizi.
2. Può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi rapporti finanziari sulla base di intese con i comuni o consorzi interessati.
3. Può stabilire con i comuni compresi nel proprio territorio gestioni comuni e, dove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.
4. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni, per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
5. Può promuovere la costituzione di aziende speciali, di consorzi di servizi e di istituzioni, dotate di autonomia gestionale e personalità giuridica.
6. Può avvalersi degli strumenti giuridici ritenuti più idonei, anche di natura privatistica, quali contratti di sponsorizzazione, project financing, , partecipazione ad S.p.a., anche con capitale minimo, partenariati, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche diretti a fornire consulenza e servizi aggiuntivi.

Art. 8  
(Servizi decentrati)

1. La Provincia, per l'esercizio della propria attività, al fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi ed una maggiore funzionalità ed economicità di gestione, promuove l'allocazione di servizi amministrativi e tecnico-gestionali nel territorio, disciplinando tutta la materia in sede di apposito regolamento.

TITOLO II  
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 9

(Modalità di svolgimento delle funzioni)

1. La Provincia Regionale provvede allo svolgimento delle funzioni proprie, di cui agli articoli seguenti, nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.
2. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 10

(Servizi sociali e culturali)

1. La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
  - a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'Art.12 della Legge Regionale 33/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 5/8 1982 n.93;
  - b) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature e funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
  - c) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio;
  - d) alla promozione ed attuazione, nell'ambito Provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale, utilizzando anche progetti formativi articolati con il contributo del Fondo Sociale Europeo, ed attuando la formazione professionale come strumento di sostegno all'accesso al lavoro;
  - e) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, promuovendo la costituzione di un apposito archivio, coordinato con quello dei Comuni, qualora in essi già esista, e di una Sezione separata di Archivio Storico della Provincia;
  - f) alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli Enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
  - g) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 secondo e terzo comma della Legge Regionale 1/8/1977 n.80 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e) f) g), la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione Regionale dei beni culturali;
  - h) alla promozione ed al sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale.
2. La Provincia provvede ad organizzare, a livello scolastico e turistico, un sistema di informazione per la fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei beniculturali ricadenti nel territorio.

Art. 11

(Sviluppo Economico)

1. La Provincia in materia di sviluppo economico, provvede:
  - a) alla valorizzazione delle vocazioni del territorio, con particolare riferimento all'adozione di iniziative ed interventi di promozione, incentivazione e sostegno delle attività artigiane, agricole e zootecniche;
  - b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
  - c) all'esercizio delle attività demandate dalla legge in materia di commercio.

Art. 12

(Sviluppo turistico)

1. La Provincia promuove lo sviluppo turistico delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale.

2. Nel quadro della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento regionale delle attività in materia turistica, avvalendosi della struttura organizzativa e delle relative procedure amministrative della Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico, sovrintende alle attività inerenti alla promozione dello sviluppo turistico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 della L.R. n.9 del 6/3/1986 e del D.P.R.S. n.24/SG del 19/9/1986 e successive modifiche ed integrazioni. . Ai fini della costituzione e nomina del consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori della medesima Azienda, restano applicabili le procedure dettate dalla normativa di cui al D.P.R. 1044/1960, alla L.R. n.9 del 6.3.1986 ed al D.P.R.S. n.24/SG del 19.9.1986 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché le norme di cui alla L.R. n. 27 del 6.4.1996.

#### Art. 13

##### (Organizzazione e Pianificazione del territorio)

1. La Provincia Regionale adotta il piano di cui all'art. 12 della L.R. 9/86, integrato all'art. 5 della L.R. 48/91 e successive modifiche e/o integrazioni, relativo:
  - a. alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
  - b. alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale;
2. I Comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano; in caso negativo le deliberazioni della Provincia Regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3. Ai fini della formulazione del Piano Territoriale Regionale, la Provincia ha diritto a formulare proposte relative alla salvaguardia delle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
4. La Provincia ha altresì diritto a presentare osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni ed in corso di approvazione, qualora tali strumenti non dovessero tenere in considerazione la tutela dell'ambiente.
5. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di altri Enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
6. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
7. Organizza servizi di trasporto interurbano.
8. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni già assegnate alle comunità montane, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3/12/1971 n. 1102 e, successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, eletta dai Consigli dei comuni interessati, con le modalità di cui agli Artt. 8 e 9 della Legge Regionale 30/11/1974 n.38.

#### Art. 14

##### (Protezione civile)

1. La Provincia Regionale esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile, sulla base di apposito regolamento.
2. Promuove iniziative tese alla diffusione della cultura di solidarietà.
3. Per l'attuazione delle suddette finalità, opera in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e spontanei, in modo particolare con le associazioni di volontariato sociale regolarmente iscritte negli appositi registri.

#### Art. 15

##### (Tutela dell'ambiente)

1. La Provincia Regionale provvede:
  - a) alla protezione del patrimonio naturale ed alla gestione di riserve naturali. Ai fini di tutela del patrimonio naturale, la Provincia Regionale, oltre ad acquisire beni culturali di interesse paesaggistico ed ambientale, prevede nel piano relativo alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale, e realizza e valorizza interventi atti a ripristinare le condizioni ambientali originarie, o finalizzati a una maggiore ed efficace tutela dei valori ambientali, con particolare riferimento alle aree protette. Nell'espletamento di tali funzioni la Provincia Regionale si avvale del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale;

- b) alla tutela dell'ambiente ed all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento. A questo fine la Provincia predispose un'adeguata rete di monitoraggio degli inquinanti attraverso stazioni di rilevamento fisse e mobili, in modo d'assicurare la conoscenza dello stato dell'ambiente nel territorio di competenza;
  - c) alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i Comuni, singoli od associati non possono provvedervi, promuove la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo delle acque reflue depurate;
  - d) alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica;
  - e) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche, attraverso l'eliminazione di sprechi e perdite;
  - f) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
  - g) alla promozione dell'agricoltura biologica e dell'agriturismo;
  - h) alla divulgazione delle informazioni di interesse ambientale in proprio possesso, tramite il Notiziario Ufficiale e altri mezzi ritenuti idonei;
  - i) alla promozione di iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Provincia, anche con la collaborazione delle Associazioni Ambientaliste.
2. Viene istituita la Consulta per la salvaguardia dell'ambiente, finalizzata a supportare l'attuazione dei principi di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali nell'azione politico-amministrativa della Provincia. La Consulta viene disciplinata mediante apposito Regolamento provinciale.

Art. 16  
(Compatibilità Ambientale)

1. La realizzazione di opere, impianti, strutture ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione provinciale, nonché di ogni altra opera di competenza della Provincia che comporti trasformazione del territorio, è subordinata ad analisi costi-benefici ed a valutazione di Impatto Ambientale, da eseguire secondo le modalità stabilite nel regolamento. La compatibilità ambientale di dette opere, impianti, strutture ed infrastrutture è accertata dal Consiglio Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. 12/1/93 n. 10, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, in materia di impatto ambientale.
2. L'assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica sui progetti delle opere, impianti, strutture ed infrastrutture di cui al primo comma deve essere ottenuto prima dell'espletamento delle procedure di gara d'appalto o, in caso di trattativa privata, prima della stipulazione del contratto.

Art. 17  
(Altre funzioni)

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi per le Amministrazioni Provinciali.
2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità alle disposizioni di legge, e può essere organo di decentramento regionale e statale.
3. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

## TITOLO III

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 18 (Riunioni e assemblee)

1. Al fine di segnalare agli organi di governo della Provincia bisogni ed esigenze della collettività provinciale, ovvero anche di una sola porzione di essa, in ordine ai quali la Provincia abbia titolo per intervenire, il Consiglio Provinciale può indire, utilizzando locali o altri spazi a disposizione della Provincia, riunioni o assemblee con le quali consultare la popolazione.
2. Analoghe riunioni ed assemblee possono essere convocate, anche su richiesta di gruppi di cittadini, o associazioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare, purché finalizzati ad azioni concrete riconducibili alle funzioni, ovvero ai compiti istituzionali della Provincia.  
La richiesta deve essere rivolta al Presidente della Provincia.

#### Art. 19 (Istanze e petizioni)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nella Provincia, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Provinciale, alla Giunta, al Presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi e per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Presidente della Provincia, la Giunta Provinciale e il Presidente del Consiglio Provinciale, per gli atti di rispettiva competenza, decidono se dare seguito alla richiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30 giorni. In caso di diniego la comunicazione dovrà essere motivata.
3. Le istanze e le petizioni rivolte al Consiglio Provinciale vengono vagliate dalla Commissione Affari Generali. Il Presidente del Consiglio Provinciale, d'intesa con la Commissione, decide se dare seguito alla richiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30 giorni. In caso di diniego la comunicazione dovrà essere motivata.

#### Art. 20 (Proposte)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nella Provincia, possono presentare proposte articolate di atti amministrativi di competenza provinciale. Il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Consiglio Provinciale, ed il Presidente del Consiglio Provinciale, d'intesa con la commissione Affari generali, previa comunicazione al Presidente della Provincia per gli atti di competenza, rispettivamente, del Presidente della Giunta e del Consiglio, in seguito ad istruttoria da parte dell'Ufficio competente, decidono se dare corso nelle forme ordinarie al relativo procedimento, o respingere la proposta dandone, comunque, comunicazione motivata ai richiedenti entro trenta giorni.

#### Art. 21 (Azione popolare)

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
2. La Provincia, costituendosi in giudizio, può aderire alle azioni ed ai ricorsi dell'elettore.

#### (Art. 22) (Consultazioni)

1. La Provincia consulta le rappresentanze della comunità provinciale e acquisisce rapporti di Enti, Associazioni, studiosi, esperti e singoli cittadini.
2. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee, convocate dal Presidente, previo invito agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari.
3. Le assemblee su problemi o questioni che rivestono particolare rilevanza per la comunità possono essere indette su richiesta di almeno cinque Associazioni, iscritte all'Albo della Provincia o al

Registro Provinciale delle Associazioni, o da almeno cento cittadini residenti, nonché dai Sindaci o dai Consigli Comunali. Di eventuali documenti approvati da dette Assemblee deve essere data comunicazione al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea.

4. Annualmente la Provincia organizza una conferenza di programma con le Organizzazioni sindacali, Sociali ed Imprenditoriali maggiormente rappresentative, che consenta una verifica dello stato di attuazione del programma dell'Amministrazione, dello stato di attuazione degli eventuali accordi di programma in corso con altre Amministrazioni e censisce i problemi emergenti, stabilendo le relative priorità nell'avvio a soluzione e le direttrici lungo le quali operare; viene ricondotto in capo ai singoli Assessori l'impegno a promuovere incontri periodici con le corrispondenti organizzazioni di categoria.

Art. 23  
(Diritto d'udienza)

1. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'Ente.

Art. 24  
(Forme associative)

1. E' istituito il Registro Provinciale delle Associazioni. Viene inserita nel registro ogni Associazione che depositi copia dell'atto costitutivo e del relativo Statuto e che, inoltre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti della Provincia e che siano, comunque, rilevanti per gli interessi della Comunità locale.
2. Le richieste di iscrizione sono deliberate dalla Giunta Provinciale.
3. Le Associazioni iscritte nel Registro:
  - a) possono essere periodicamente consultate dalla Provincia nelle materie di loro specifico interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale;
  - b) possono richiedere di essere sentite su argomenti specifici, dagli organi od uffici provinciali;
  - c) per la migliore tutela degli interessi collettivi, possono inoltrare motivate istanze agli organi od uffici provinciali;
  - d) possono accedere ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi provinciali.
4. Annualmente il Presidente della Provincia rende pubblico l'elenco dei beneficiari di:
  - a) concessione di strutture e beni strumentali;
  - b) contributi.Nello stesso elenco devono essere incluse, altresì, le richieste non accolte.
5. La Provincia Regionale riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività del Volontariato ed attua quanto previsto dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 25  
(Consulte Provinciali permanenti)

1. La Provincia istituisce Consulte Provinciali permanenti con Enti, Associazioni e Soggetti che abbiano specifiche finalità di rilevante interesse provinciale.
2. Vengono istituite dal Presidente della Provincia le seguenti consulte:
  - a) Consulta dei Beni Culturali e Pubblica Istruzione;
  - b) Consulta dell'Emigrazione ed Immigrazione;
  - c) Consulta dei Servizi Sociali e Volontariato;
  - d) Consulta dello Sviluppo Economico;
  - e) Consulta Agricola Provinciale;
  - f) Consulta giovanile;
  - g) Consulta dello Sport;
3. Il funzionamento delle Consulte ed il criterio per la loro composizione è demandato ad apposito regolamento.

Art. 26  
(Assemblea dei Sindaci e Consulta dei Consorzi Intercomunali)

1. Sono istituite l'Assemblea dei Sindaci e le Consulte dei Consorzi Intercomunali.



2. L'Assemblea dei Sindaci e le Consulte dei Consorzi vengono convocate e presiedute dal Presidente della Provincia almeno una volta l'anno, per esprimere valutazioni e pareri in ordine agli indirizzi programmatici e di bilancio della Provincia.
3. I criteri e le modalità di funzionamento di detti istituti vengono stabiliti con apposito Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 27  
(Referendum consultivi)

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi su materie di carattere generale di esclusiva competenza Provinciale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione referendaria in un anno, anche su più quesiti. I referendum non possono essere indetti in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. Soggetti promotori del Referendum possono essere:
  - a) almeno 5.000 elettori;
  - b) non meno di 6 (sei) Comuni, con decisione assunta dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta degli assegnati;
  - c) il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il giudizio di ammissibilità per i Referendum di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, la regolamentazione delle procedure, le modalità e le garanzie per lo svolgimento delle operazioni di voto sono stabilite con apposito Regolamento.
5. Il Consiglio Provinciale ha la facoltà di accogliere, entro 60 giorni, con apposita e specifica deliberazione, i contenuti della proposta di Referendum per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. In tale caso la proposta di consultazione referendaria decade.
6. Il Referendum sarà gestito secondo rigorosi criteri di economicità.
7. Il Referendum è giuridicamente efficace se i voti validamente espressi sono pari ad almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In caso di esito positivo del referendum, il Consiglio Provinciale dovrà pronunziarsi in merito.

Art. 28  
(Accesso agli atti della Provincia)

1. Tutti gli atti con efficacia esterna, deliberati o emanati da organi della Provincia, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 107, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti. L'esame degli atti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione, nel rispetto della Legge Regionale 10/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. La richiesta di accesso, debitamente motivata, è rivolta al competente Dirigente di Settore che decide entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende accolta.
4. Un apposito regolamento disciplina la materia dell'accesso agli atti anche in relazione alla normativa sulla tutela della privacy.

Art. 29  
(Accesso ai restanti documenti)

1. Nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti è inoltre garantito, ai sensi di legge e del presente Statuto, l'accesso agli altri documenti amministrativi, anche interni, formati dalla Provincia o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso la richiesta deve essere motivata.

Art. 30  
(Accesso alle Informazioni)

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di udienza e di ottenere informazioni sull'attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e servizi.
2. Tali diritti sono esercitati mediante l'accesso presso i singoli settori competenti. Il Dirigente potrà direttamente fornire dati e le informazioni richieste o delegare di volta in volta altro dipendente.
3. Le modalità di esercizio del diritto, nonché le garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto medesimo, sono disciplinate da un apposito regolamento, che dovrà tenere conto anche della normativa sulla tutela della privacy.
4. La Provincia Regionale garantisce l'informazione attraverso l'Ufficio "Relazioni con il pubblico" di cui al DL 21/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31  
(Registro delle opere pubbliche ed Albo delle Imprese di fiducia)

1. E' istituito il registro delle opere pubbliche di competenza della Provincia Regionale, secondo quanto previsto dalla L.R.10/91 e nell'apposito regolamento.
2. E' istituito l'Albo delle Imprese di fiducia per l'affidamento di cottimi fiduciari, se ed in quanto previsti dalle leggi vigenti, per la realizzazione di opere di somma urgenza e manutenzione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 32  
(Organi della Provincia Regionale)

1. Sono Organi istituzionali della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.

Art. 33  
(Consiglio Provinciale)

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la composizione, lo status, la durata in carica, le attribuzioni sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 34  
(Regolamento sul funzionamento del Consiglio)

1. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento e le modalità per dotare il Consiglio di servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed umane. Il regolamento disciplina, altresì, l'uso delle risorse attribuite ai gruppi consiliari per il loro funzionamento, nonché all'Ufficio della Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
2. Il regolamento prescrive il numero legale per la validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di seconda convocazione occorra la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati e disciplinando le modalità del computo degli astenuti.
3. Il regolamento, infine, dovrà assicurare il rispetto del criterio generale di non aggravamento delle procedure per l'adozione degli atti fondamentali.

Art. 35  
(Decadenza dei Consiglieri)

1. I Consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non partecipino a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo, secondo quanto previsto da apposito regolamento.
2. La decadenza è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio, previo accertamento delle giustificazioni.
3. Il Regolamento disciplina, altresì, la relativa procedura.

#### Art. 36

##### (Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo le operazioni di giuramento, di convalida e di eventuale surrogazione a seguito dell'esame di eventuali situazioni di incompatibilità, procede con votazioni separate alla elezione, nel suo seno, del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.
2. Nella prima votazione per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Dopo la elezione del Presidente, si procede alla elezione del Vice Presidente. Qualora nessun candidato riporti la maggioranza dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione, nella quale viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

#### Art. 37

##### (Compiti ed attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la conferenza dei capigruppo, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 47;
  - b) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale secondo le vigenti disposizioni, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 47;
  - c) dirige e coordina l'attività del Consiglio Provinciale;
  - d) nomina le Commissioni Consiliari, su proposta dei capigruppo consiliari;
  - e) cura la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Provinciale, nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
  - f) firma, congiuntamente al Segretario Generale, i verbali e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
  - g) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - h) esercita ogni altro compito e funzione attribuitigli dal regolamento del Consiglio;
  - i) esercita, altresì, i poteri di cui all'art. 185 dell'O.R.E.L. e successive modifiche e/o integrazioni.

#### Art. 38

##### (Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio Provinciale provvede alla costituzione di un Ufficio di Presidenza, composto da tre componenti: Presidente del Consiglio, Vice Presidente ed un Consigliere, designati secondo il regolamento del Consiglio, che disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio ai lavori delle Commissioni Consiliari.

#### Art.39

##### (Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale ha competenze sugli atti fondamentali sotto indicati:
  - a) Statuto dell'Ente e di Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, Consorzi e Società a cui partecipa.
  - b) Regolamenti, esclusi quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  - c) Direttive e criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici.
  - d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche.
  - e) Bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni tra capitoli appartenenti ad interventi diversi del bilancio, anche se dello stesso servizio, conti consuntivi.
  - f) Programmi pluriennali dei LL.PP..
  - g) Piani finanziari e programmi di OO.PP..

- h) Contrazione di mutui, ad eccezione di quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio, emissione di prestiti ed obbligazioni.
- i) Adesioni a società consortili e relative modifiche, partecipazione a società di capitali.
- j) Convenzioni con Enti per la costituzione e la modifica di forme associative, per la gestione di servizi.
- k) Affidamento di attività e servizi pubblici mediante convenzione, assunzione dirette di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessioni di pubblici servizi.
- l) Piani territoriali ed urbanistici e pareri da rendere nelle suddette materie.
- m) Proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della Provincia.
- n) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione.
- o) Istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
- p) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- q) Approvazione debiti fuori bilancio.
- r) Elezione dei Revisori dei Conti.
- s) Elezione del Difensore Civico.
- t) Assunzione di spese che impegnino i bilanci degli esercizi finanziari successivi a quello di competenza, con esclusione di quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- u) Autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e forniture.
- v) Indennità di carica e gettoni di presenza ai Consiglieri Provinciali.
- w) Ogni altro atto che le leggi assegnano espressamente alla competenza consiliare.

#### Art. 40

##### (Modalità di convocazione del consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi, almeno tre giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, al domicilio eletto dai Consiglieri nel Comune Capoluogo. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente, può avere luogo anche ventiquattr'ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
2. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazioni del messo della Provincia Regionale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattr'ore prima nei casi di urgenza.
4. Nel caso di aggiornamento della seduta per deliberazione del Consiglio, l'avviso va diramato per telegramma, o con altro mezzo idoneo, ai soli Consiglieri assenti al momento della deliberazione di aggiornamento, alla dimora dei medesimi.

#### Art. 41

##### (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuato i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze, sia ordinarie che urgenti, è pubblicato all'Albo della Provincia.

#### Art. 42

##### (Prerogative dei consiglieri)

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4. Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è trasmessa, entro 10 giorni, al domicilio dei Consiglieri e depositata presso la Segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5. I Consiglieri provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

#### Art. 43

##### (Gruppi Consiliari)

1. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla elezione nella lista.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. E' istituita la Commissione dei Capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

#### Art. 44

##### (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Provinciale istituisce Commissioni Consiliari permanenti nel rispetto del criterio proporzionale.
2. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio, su proposta dei Capigruppo.
3. Il Regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni.
4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Provinciale.
5. Si prescinde, comunque, dal parere, ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla richiesta e, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
6. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni consiliari speciali, con compiti di controllo, di garanzia ed ispettivi, con l'onere di riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.
7. Su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni consiliari d'inchiesta.
8. Le Commissioni di cui ai commi 6 e 7 sono presiedute da Consiglieri della minoranza, secondo le norme sul funzionamento del Consiglio.
9. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Provincia e degli Assessori, nonché dei funzionari e dei titolari degli Uffici provinciali e degli Enti ed Aziende dipendenti.

#### Art. 45

##### (Commissione pari opportunità)

1. E' istituita presso la Provincia la Commissione Provinciale per la pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

2. I compiti ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità sono disciplinati dal Regolamento, che dovrà prevedere la partecipazione alla stessa delle donne elette in Consiglio.

Art. 46

(Elezioni del Presidente della Provincia)

1. L'elezione, l'insediamento, la durata e la cessazione della carica del Presidente della Provincia sono disciplinate dalla normativa regionale.
2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 47

(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici, ferme restando le competenze gestionali degli organi burocratici.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
  - a. Ha la rappresentanza legale dell'Ente, con possibilità di delega ai singoli dirigenti
  - b. Nomina e revoca gli Assessori, attribuendo loro alcuni rami dell'Amministrazione.
  - c. Presiede l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia.
  - d. Nomina e designa i rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, tecniche, delegazioni trattanti etc., tranne quelle attribuite dalle leggi in via esclusiva al Consiglio Provinciale.
  - e. Nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del T.U. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
  - f. Nomina il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazione.
  - g. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
  - h. Assegna i dirigenti ai vari settori e provvede al loro trasferimento da un settore all'altro.
  - i. Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione, secondo la normativa vigente.
  - j. Può istituire uffici posti alle proprie dipendenze, secondo le modalità ed i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
  - k. Nomina i componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti.
  - l. Conferisce incarichi di consulenza nel rispetto del principio di cui all'art. 73.
  - m. Nomina i messi notificatori.
  - n. Può conferire incarichi specifici a Consiglieri Provinciali, per particolari esigenze.
  - o. Svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Ente.
  - p. Indice i referendum popolari.
  - q. Promuove e sottoscrive accordi di programma per la realizzazione di OO.PP. o per altri fini istituzionali della Provincia.
  - r. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici.
  - s. Promuove azioni e resistenze in giudizio.
  - t. Esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Provincia.
  - u. Ogni sei mesi relaziona al Consiglio Provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
  - v. Trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti.
  - w. Autorizza l'uso del gonfalone.
  - x. Svolge tutte le competenze attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché quelle funzioni non attribuite in via esclusiva agli altri organi dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

#### Art. 48

##### (Mozione di sfiducia al Presidente della Provincia)

1. Avverso il Presidente e la Giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
3. La richiesta di iscrizione della mozione all'ordine del giorno del Consiglio va corredata da un documento di proposta, sul quale il Presidente della provincia ha il diritto di presentare rapporto contro deduttivo di difesa, da illustrare nella seduta consiliare di trattazione.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno il 65% dei Consiglieri assegnati.
5. In tal caso decade, altresì, il Consiglio Provinciale.

#### Art. 49

##### (Giunta Provinciale)

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di Assessori pari ad 1/3 dei Consiglieri assegnati arrotondati per difetto; in ogni caso dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. La nomina, l'insediamento ed il funzionamento della Giunta provinciale sono regolate dalla legge.
3. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della Giunta più anziano per età.
4. Nella prima riunione di Giunta, il Presidente assegna agli Assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
5. Il Presidente può delegare a singoli Assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
6. Può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta.
7. La cessazione della carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
8. Sino all'insediamento del Commissario straordinario, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 4.

#### Art. 50

##### (Incompatibilità alla nomina di Assessore Provinciale)

1. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere della Provincia Regionale e di Presidente, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
2. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale. Il Consigliere Provinciale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale carica intenda optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
3. Gli Assessori non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.
4. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.
5. Prima di essere immessi nelle funzioni, il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al Segretario Generale della Provincia, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

Art. 51  
(Competenze della Giunta Provinciale)

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera con deliberazioni collegiali.
2. La Giunta ha il controllo politico sull'attività di gestione dei vari settori e riferisce periodicamente al Presidente della Provincia sullo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti.
3. La Giunta ha la competenza sulle materie sotto elencate:
  - a. Schema dello Statuto Provinciale e delle sue modifiche.
  - b. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
  - c. Programma triennale delle assunzioni.
  - d. Presa atto dei contratti di lavoro dei dipendenti.
  - e. Schema di bilancio annuale e pluriennale.
  - f. Proposta del Piano triennale delle OO.PP..
  - g. Proposta del Piano triennale per la valorizzazione dei beni culturali.
  - h. Proposta del Piano di sviluppo economico e sociale.
  - i. Definizione, prima dell'inizio dell'esercizio del piano esecutivo di gestione, con determinazione degli obiettivi ed affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi e relative modifiche.
  - j. Storni di fondi all'interno dello stesso intervento del bilancio di previsione.
  - k. Modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia, elaborazione dei criteri per la determinazione di nuovi tributi.
  - l. Assenso per la nomina e la revoca del Direttore Generale o per l'attribuzione delle relative funzioni al Segretario Generale.
  - m. Determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, istituzione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili.
  - n. Eventuali deleghe ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali di interesse locale.
  - o. Determinazione degli indirizzi generali per il riconoscimento di compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti.
  - p. Determinazione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali per la difesa della Provincia, e di professionisti esterni per progettazione, direzione, collaudi, ed altre attività inerenti le OO.PP..
  - q. Costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.
  - r. Progetti generali, preliminari e di massima di OO.PP..
  - s. Perizie di variante che importino una maggiore spesa.
  - t. Affidamento servizi socio-assistenziali. Autorizzazione alla stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti Codice Civile.
  - u. Transazioni, locazioni attive e passive, accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni, acquisti, vendite e permuta immobiliari.
  - v. Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli Assessori.
  - w. Le altre competenze che la legge demanda alla competenza esclusiva della Giunta.

Art. 52  
(Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali)

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere della Provincia Regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Un apposito regolamento disciplina le modalità procedurali necessarie per dare pubblicità alle spese elettorali sostenute dai candidati.



## TITOLO V

### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 53

##### (Organizzazione Uffici e Servizi)

1. Con un apposito regolamento, o anche attraverso più norme regolamentari di competenza della Giunta, la Provincia disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le direttive impartite dal Consiglio Provinciale.
2. Il regolamento disciplina gli uffici ed i servizi al fine di assicurare la migliore qualità degli stessi, valorizzando il personale, sviluppando le risorse al proprio interno, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
3. Il regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di direzione per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali, stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra Segretario Generale, Direttore Generale e dirigenti.
4. Il regolamento determina l'organizzazione delle strutture operative addette allo svolgimento delle varie funzioni della Provincia, secondo la programmazione dell'Amministrazione, nonché la dotazione organica in base alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.
5. Il regolamento deve prevedere le modalità di accesso ai posti previsti nella dotazione organica, e le procedure relative alla materia concorsuale, nonché le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte del Presidente della Provincia.

#### Art. 54

##### (Rapporto di Lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali è disciplinato e regolato, rispettivamente, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs. 3 Febbraio 1993, n.29, così come modificato dall'art. 2, commi 2 – 2bis e 3, D. Lgs. 23 Dicembre 1993, n. 546 e successive modifiche e/o integrazioni, e secondo le norme C.C.N.L..
2. La Provincia favorisce l'elevazione della professionalità del personale attraverso programmi di formazione ed aggiornamento. Resta fermo, in ogni caso, il principio della valorizzazione dell'esperienza acquisite all'interno dell'Ente per figure professionali individuate in sede regolamentare, secondo quanto previsto negli accordi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

#### Art. 55

##### (Sanzioni disciplinari e responsabilità. Collegio arbitrale di disciplina)

1. Per quanto attiene alle responsabilità, alle sanzioni disciplinari, ai relativi procedimenti ed al collegio arbitrale di disciplina si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari.

#### Art. 56

##### (Forum delle Rappresentanze Sindacali Unitarie)

1. La Giunta, attraverso il Presidente della stessa o suo delegato, periodicamente, presenta e discute, in un forum delle rappresentanze sindacali unitarie, i progetti strategici in ordine alle problematiche del personale, della formazione e della valorizzazione delle risorse umane e di tutte le professionalità dell'Ente.

#### Art. 57

##### (Obiettori di coscienza e servizio civile)

1. La Provincia può procedere alla stipula di convenzioni con l'organismo preposto al servizio civile per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile e l'assegnazione di cittadini che hanno richiesto l'ammissione al servizio civile volontario.

2. I soggetti di cui al comma precedente saranno impiegati con le modalità e per le finalità previste dalla normativa in materia.

Art. 58  
(Dirigenza)

1. La dirigenza della Provincia è composta dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti individuati dagli accordi collettivi nazionali e dalle leggi.
2. Alla dirigenza, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, in attuazione delle direttive del Presidente, compete l'esercizio di funzioni gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi istituzionali dell'Ente, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione.

Art. 59  
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è un dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Lo stato giuridico del Segretario Generale Provinciale è disciplinato dalla legge ed il rapporto di lavoro è regolato da apposito C.C.N.L..
3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
4. In particolare:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coadiuva l'attività, ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
  - b) svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché all'adozione di atti normativi;
  - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Provinciale, coordinando il lavoro di verbalizzazione;
  - d) verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali, accertandone l'esecuzione conforme da parte dei Dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione alla Giunta, ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
  - e) provvede al rogito dei contratti stipulati nell'interesse dell'Ente;
  - f) dirime i conflitti di competenza tra i Dirigenti, con propri atti;
  - g) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni per il rispetto del regolamento in materia;
  - h) certifica la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio della Provincia, ed ha i poteri di certificazione ed attestazione degli altri atti dell'Ente;
  - i) partecipa, se richiesto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari e dei Capigruppo, con funzioni consultive;
  - j) svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché quelle conferite dal Presidente della Provincia, che non siano atti di gestione di competenza dei Dirigenti in servizio;
  - k) esercita le funzioni di Direttore Generale, qualora nominato dal Presidente della Provincia, secondo le norme vigenti.

Art. 60  
(Vice Segretario)

1. Il Presidente della Provincia, secondo le norme del regolamento degli uffici e dei servizi, può attribuire le funzioni di Vice Segretario Generale ad uno dei dirigenti di strutture amministrative dell'Ente che risulti in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali.
2. L'incarico può essere conferito per un periodo non superiore al mandato del Presidente.

Art. 61  
(Direttore Generale)

1. Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale, sulla scorta delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, e secondo le norme del presente Statuto, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Allo stesso compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.
3. All'atto della nomina del Direttore Generale, il Presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della provincia.
5. Il Presidente può conferire, previa deliberazione della Giunta Provinciale, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale dell'Ente.

Art. 62  
(Competenze dei dirigenti)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 67, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme previste nel presente Statuto e nei regolamenti.
2. In particolare, ai Dirigenti sono attribuiti:
  - a) presidenza delle gare di appalto e concorso e responsabilità delle relative procedure;
  - b) stipula dei contratti;
  - c) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - d) atti di amministrazione e gestione del personale;
  - e) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
  - f) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - g) atti attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti, o delegati dal Presidente o dal Direttore Generale;
  - h) determinazioni a contrattare e relative procedure;
  - i) attribuzione di posizioni organizzative, secondo le norme del C.C.N.L. e i criteri fissati in apposito regolamento;
  - j) formulazione di pareri, sotto il profilo tecnico-amministrativo e/o contabile, sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano meri atti di indirizzo;
  - k) convocazione di conferenze periodiche di servizio dei dipendenti.

Art. 63  
(Responsabilità di direzione)

1. I Dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi indicati nei programmi dell'Amministrazione.
2. I Dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici, o della disciplina da applicare.
3. I Dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli artt. 4 e segg. della legge 7/8/1990 n. 241, così come recepita dalla L.R. 30/4/91 n. 10 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### Art. 64

(Incarichi a tempo determinato e di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale)

1. I posti di dirigente sono coperti, di norma, mediante concorso.
2. Il Presidente, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, può conferire incarichi dirigenziali, anche attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro di diritto pubblico a tempo determinato, con professionalità munite degli stessi requisiti per l'accesso attraverso procedure concorsuali.
3. Il Presidente può conferire, altresì, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, non ottenibili all'interno dell'Ente, ad esperti di provata competenza, per il conseguimento di obiettivi determinati. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono disciplinate da apposito regolamento.

#### Art. 65

(Conferenze programmatiche e di progetto e conferenze dei dirigenti)

1. Il Presidente può indire conferenze dei Dirigenti per definire le linee di indirizzo e la programmazione dell'attività amministrativa, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
2. Per coordinare l'attuazione di progetti specifici, l'Assessore competente può indire una conferenza di servizio di dirigenti e di altri dipendenti interessati, ai quali siano state attribuite funzioni di direzione;
3. Al fine di definire le linee di indirizzo della gestione organizzativa dell'Ente e per le conseguenti verifiche, il Direttore Generale indice periodiche conferenze dei dirigenti;
4. Analoghe conferenze di servizio possono essere indette dal Segretario Generale per l'attuazione di normative di interesse comune.

### TITOLO VI

#### (SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI)

#### Art. 66

(Forme di Gestione)

1. Le attività della Provincia, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale, sono gestite in una delle forme sotto indicate, in relazione alla natura e alla complessità del servizio ed alle esigenze di gestione dello stesso.
2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una struttura apposita;
  - b) in concessione a terzi o mediante convenzione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino;
  - c) a mezzo di azienda speciale, qualora si tratti di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, quando si tratti di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dalla Provincia, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 45 bis della L.R. 29/04/85 n. 21, così come introdotto dall'art. 53 della L.R. 12/01/93 n. 10 e successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni.
  - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi e/o infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

Art. 67  
(Aziende speciali)

1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno Statuto deliberato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge, e dai regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
2. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:
  - a. sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
  - b. è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - c. e' istituito nell'Azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
  - d. la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'Azienda e verifica i risultati della gestione, riferendone al Consiglio, nell'ambito della relazione illustrativa allegata al conto consuntivo della Provincia;
  - e. la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
4. Il Presidente e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende sono nominati dal Presidente della Provincia.
5. I predetti amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza ordinaria del mandato, con provvedimento motivato dal Presidente della Provincia.
6. Agli Amministratori delle Aziende Speciali si applicano le disposizioni degli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile.

Art. 68  
(Istituzioni)

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale ed un proprio Statuto, approvato dal Consiglio provinciale per l'esercizio dei servizi sociali.
2. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, di perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta ed il Consiglio Provinciale, conferisce il capitale di dotazione.
4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia.
6. Le competenze ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, i requisiti e le modalità per la nomina del Direttore, sono disciplinati dallo Statuto.
7. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali. Il regolamento dell'istituzione, anche in deroga al vigente ordinamento degli organi e dell'Amministrazione Provinciale può tuttavia prevedere:
  - a) modifiche rispetto all'ordinamento del personale provinciale, riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro, connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali, fra l'altro, l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale e notturno;
  - b) modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni di utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
8. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziative di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini, è disciplinata mediante convenzioni.

9. La Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio Provinciale gli indirizzi generali cui deve attenersi l'istituzione.
10. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta Provinciale, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
11. Il Presidente della Provincia provvede alla revoca dei singoli componenti, o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nei casi di grave irregolarità, o di contrasto con gli indirizzi provinciali, o di ingiustificato, o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o preventivati.
12. La Provincia contribuisce con propri mezzi finanziari, attraverso trasferimenti, allo svolgimento dei servizi assegnati e provvede alla copertura, in modo separato, degli eventuali costi sociali.
13. Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
14. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio e articolano la loro contabilità in un sistema di previsione, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.
15. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

#### Art. 69

##### (Società a partecipazione provinciale)

1. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni, l'atto costitutivo e lo Statuto della società devono prevedere, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, che uno o più amministratori e sindaci possono essere nominati e revocati, con provvedimento motivato, dal Presidente della Provincia.
2. Essi sono tenuti a presentare annualmente al Consiglio una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

### TITOLO VII

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### Art. 70

##### (Consorzi tra Provincia ed altri Enti Locali)

1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri Enti Locali di uno o più servizi, può essere costituito un Consorzio. Non può essere costituito più di un Consorzio tra la Provincia e gli stessi Enti.
2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una convenzione, approvata dal Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.
3. Lo Statuto deve prevedere che:
  - a) l'assemblea del Consorzio sia composta dal Presidente della Provincia o suo delegato e dai Sindaci o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto stesso;
  - b) spetti all'assemblea eleggere il Consiglio di Amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello Statuto stesso;
  - c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia, ai fini della loro comunicazione al Consiglio Provinciale;
  - d) la nomina dei revisori dei conti sarà effettuata secondo le norme di legge vigenti;
  - e) per quanto non diversamente disposto, si applicano ai consorzi le norme sulle aziende speciali;
  - f) la costituzione di Consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto dell'Ente. Il provvedimento è adottato, uditi i Consigli degli Enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 71  
(Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. L'individuazione degli Enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, per le materie oggetto della convenzione.
5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 Marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72  
(Accordi di programmi)

1. Per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Presidente della Provincia, ove spetti alla Provincia la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato, ove la Provincia sia stata il soggetto promotore, con atto formale del Presidente della Provincia Regionale, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
5. Nel caso sopra indicato, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, presieduto dal Presidente della Provincia e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti interessati e dal Prefetto della Provincia, se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
6. Nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, vengono attivate apposite conferenze di servizi.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 73  
(Ordinamento finanziario)

1. L'ordinamento finanziario provinciale è riservato alla legge dello Stato, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica

Art. 74  
(Finanza locale provinciale)

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza della Provincia è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e/o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;

- f) entrate proprie;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) entrate diverse;
  - i) risparmi di gestione.
3. I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili, con particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico, per natura e per destinazione.
  4. Le entrate fiscali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b), oltre che integrare la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili, devono essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
  5. La Provincia può determinare, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, in modo anche non generalizzato, seguendo criteri di economicità.
  6. Le spese per funzioni attribuite dalla Regione alla Provincia sono finanziate dalla stessa Regione.

Art. 75  
(Demanio e Patrimonio)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Provincia dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.
2. La Giunta Provinciale sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio provinciale, assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
4. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.

Art. 76  
(Concessione in uso dei beni Provinciali)

1. I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere concessi in uso solo per attività rivolte ai fini pubblici, o per interesse della collettività, nell'ambito delle competenze istituzionali della Provincia.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere concessi in comodato od uso gratuito solo ad Enti pubblici, qualora l'utilizzo sia conforme ai principi informativi ed alle finalità del presente statuto, e l'eventuale mancata entrata non arrechi pregiudizio all'equilibrio del bilancio.
3. I canoni di locazione devono tenere conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di concessione e locazione di beni.

Art. 77  
(Alienazione di Beni Patrimoniali)

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dall'Organo competente, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, o sia comunque necessario provvedere in tal senso, per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
2. L'alienazione dei beni mobili ed immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.

Art. 78  
(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata da apposito regolamento di contabilità, che applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle esigenze dell'Ente.

Art. 79  
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. La Provincia delibera il bilancio ed attua la programmazione finanziaria, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.



Art. 80  
(Pubblicità dei documenti di programmazione)

1. I documenti di programmazione sono pubblicizzati secondo le norme di legge, nonché attraverso il sito INTERNET dell'Ente.
2. La Provincia assicura ai cittadini ed agli Organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio e degli altri documenti di programmazione, trasmettendo copia della relazione previsionale e programmatica del Bilancio ai Comuni ed alle Organizzazioni rappresentative delle forze economiche e sociali, siti nel territorio provinciale, che ne facciano richiesta.

Art. 81  
(Programma delle Opere Pubbliche)

1. Il Consiglio, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, annualmente, adotta il programma triennale delle Opere pubbliche, in osservanza della L.R.n.21 del 29/04/85, modificata ed integrata dalla L.R. n.10 del 12/01/1993 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
2. L'assunzione di mutui per gli scopi ammessi dalle vigenti leggi e normative, non previsti in atti fondamentali del Consiglio, è deliberata dallo stesso Consiglio.

Art. 82  
(Controllo di gestione)

1. L'Ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso una corretta e trasparente gestione economico-finanziaria, attua il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione, effettuato con le modalità previste nell'apposito regolamento, attraverso la rilevazione dei dati economico-finanziari, le variazioni avvenute nel contesto qualitativo e quantitativo dei servizi offerti e gli interventi correttivi procedurali e comportamentali, mira a verificare, in termini di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, la realizzazione dei progetti programmati, ottimizzando il rapporto fra costi e benefici.

Art. 83  
(Rendiconto della gestione)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità conforme all'ordinamento emanato dalla Legge dello Stato, e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del Bilancio, il conto del Patrimonio ed il conto economico.
2. La Giunta, con la relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto, e nella quale il Collegio può esprimere rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 84  
(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori, i cui membri sono scelti tra quelli aventi i requisiti di legge, è nominato dal Consiglio Provinciale.
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, con le limitazioni di cui all'art. 37 della L.R. n. 7/92 ed all'art. 9 della L.R. n. 15/93 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini del migliore esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo ad esso spettanti, il Consiglio può richiedere al Collegio di effettuare analisi ed indagini su oggetti e problemi specifici, e di riferire sull'andamento della gestione.
4. Le norme di funzionamento del Collegio dei Revisori, l'attribuzione delle funzioni specifiche, nonché il trattamento economico, costituiscono materia del regolamento contabile.

5. Il Collegio dei Revisori ha sede presso gli Uffici della Provincia in idonei locali. L'organo di revisione è dotato delle strutture e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 85  
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria è affidato dalla Provincia ad una Banca, che disponga di una sede operativa nel Comune Capoluogo, e sia autorizzata a svolgere tale attività per legge.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima settennale.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per il conferimento e la gestione del servizio di tesoreria e dei servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione, che può essere organizzata con metodologie e criteri informatici.

Art. 86  
(Contratti)

1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano, nonché dalla normativa regionale.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. la modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratto delle amministrazioni dello Stato e della Regione, e le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.
3. I contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IX

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 87  
(Disposizioni generali)

1. L'attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme del presente Statuto.
2. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato del Dirigente.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una domanda, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito.
4. Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli atti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione degli interessati.

Art. 88  
(Responsabile del procedimento amministrativo)

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente.
2. Il Dirigente provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Art. 89  
(Termini dei procedimenti)

1. I procedimenti amministrativi, divisi per tipologia, hanno tempi certi.
2. Il Regolamento dei procedimenti amministrativi detta i relativi termini.
3. Con il medesimo Regolamento è, altresì, disciplinata la presentazione di domande, istanze o documenti alla Provincia, al fine del rispetto dei termini sopra indicati.
4. Nel caso di mancata determinazione del termine, il termine finale è fissato in 30 giorni dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 90  
(Tesserino di riconoscimento per dipendenti Provinciali)

1. Tutti i dipendenti Provinciali sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale devono essere riportati: cognome e nome, qualifica e settore di appartenenza.
2. Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

Art. 91  
(Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte della Provincia, dei criteri e delle modalità di erogazione, che comunque formano oggetto di appositi regolamenti.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1°.

Art. 92  
(Partecipazione ai provvedimenti)

1. La Provincia assicura la partecipazione degli interessati o dei cittadini ai procedimenti amministrativi a carattere generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Quando non siano previste altre forme di partecipazione da specifiche disposizioni di legge o del presente Statuto, ai fini della formazione di piani, programmi e di atti amministrativi generali, può essere indetta un'udienza pubblica, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.
3. Per i provvedimenti a carattere puntuale sono garantiti diritti di informazione e di partecipazione dei destinatari e degli interessati, i quali hanno diritto di:
  - a) essere sentiti dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
  - b) assistere alle ispezioni ed agli accertamenti intesi a verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
  - c) ottenere le informazioni richieste sullo stato degli atti e della procedura.

Art. 93  
(Semplificazione dei procedimenti)

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la Provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, da parte di cittadini, all'Ente.

Art. 94  
(Atti amministrativi monocratici)

1. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente della Provincia sono emanati con la denominazione di "Ordinanza Presidenziale" o di "Determinazione Presidenziale"; quelli interni di competenza del Presidente del Consiglio sono emanati con la denominazione di "Determinazione del Presidente del Consiglio"; quelli del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei

Funzionari titolari di posizioni organizzative sono emanati con la denominazione di "Determinazione".

Art. 95

(Responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 96

(Patrocinio legale)

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un processo di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo Amministratore, del Segretario Generale, del Direttore Generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 97

(Affari legali)

1. La Provincia, per gli affari legali di propria competenza, nelle more della costituzione di un proprio ufficio legale, compatibilmente con le norme vigenti in materia, si avvale di procuratori legali ed avvocati, il cui rapporto è regolato da apposite convenzioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

(Albo Pretorio)

1. La Provincia di Caltanissetta ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. Il Segretario Generale della Provincia è responsabile delle pubblicazioni e può conferire, con propria determinazione, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.
2. L'elenco delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio viene pubblicato nel sito INTERNET della Provincia.

Art. 99

(Notiziario ufficiale)

1. Il Notiziario Ufficiale della Provincia Regionale di Caltanissetta pubblica il resoconto dell'attività dell'Amministrazione, programmi, argomenti giuridici ed amministrativi interessanti gli Enti Locali ed altri scritti di varia natura.
2. Il Direttore del Notiziario è il Presidente della Provincia Regionale, il Direttore Responsabile è l'addetto all'Ufficio Stampa dell'Amministrazione.
3. Il Comitato di redazione si compone, oltre che dal Presidente e dall'addetto dell'Ufficio Stampa, da due Consiglieri Provinciali eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato ad uno.

Art. 100  
(Norma di rinvio)

1. Sino a quando non entreranno in vigore i previsti regolamenti, continueranno ad applicarsi le norme regolamentari in atto nella Provincia, che non contrastino con i principi delle leggi e le norme contenute nel presente statuto.

Art. 101  
(Revisione dello Statuto)

1. La revisione dello Statuto va effettuata con le modalità stabilite per il procedimento di formazione dello Statuto stesso e, quindi, applicando le norme contenute nel capo 1° titolo V° della L.R. 6/3/86 n.9, integrate dalle disposizioni contenute nell'art. 4 della L.142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
2. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Le proposte di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.

Art. 102  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, non appena divenuto esecutivo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto dovranno essere approvati i regolamenti in esso previsti.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi in materia di ordinamento degli Enti Locali e di disciplina dell'esercizio di funzioni ad essi conferite, comporta l'abrogazione delle norme statutarie incompatibili.